

**Seminario AssoArpa**

**ROMA 25 FEBBRAIO 2008**

**Profili organizzativi dell'attività  
degli UPG nelle ARPA**

\* \* \* \* \*

**Giovanni Fantini**  
Arpa Emilia-Romagna

**SOMMARIO:**

1. Focus UPG 2008
2. Dove stanno gli UPG
3. Tecnici della prevenzione ed UPG
4. I provvedimenti di "nomina" degli UPG
5. Utilità e limiti degli UPG nelle ARPA
6. Gli UPG ed i controlli che cambiano

### Focus UPG febbraio 2008

L'aggiornamento dei dati 2006 relativi all'organizzazione degli UPG, compiuto da Arpa Lazio nelle settimane scorse (vedasi quadro complessivo), conferma la rilevanza del tema per il Sistema Agenziale:

- ✓ In 19 regioni su 21 sono presenti operatori che rivestono tale qualifica;
- ✓ Il numero complessivo si mantiene superiore alle 1800 unità, in alcune realtà è in contrazione (Veneto – 62, Emilia Romagna - 15) principalmente per turn over;

### *Segue: Focus 2008*

- ✓ nelle altre Agenzie la situazione è sostanzialmente stabile: Piemonte 172 (-8), Lazio 90 (-10), Marche 109 (+10);
- ✓ il dato più consistente rimane quello della Toscana (357), dove si registra anche il rapporto più alto personale effettivo/UPG;
- ✓ in Campania e Valle d'Aosta non operano UPG.

## Dove stanno gli UPG

Al di là delle varie tesi giuridiche, le funzioni di Polizia Giudiziaria dovrebbero comunque essere strettamente connesse a compiti di vigilanza ed ispezione.

Tuttavia in diverse Agenzie (specie quelle con gli organici maggiori) permangono operatori con tale qualifica anche al di fuori dei Servizi Territoriali.

E' un dato da approfondire (infatti alcuni compiti di vigilanza potrebbero essere svolti fuori dai S.T.) tuttavia è anche l'indice delle "tensioni" contrattuali connesse a questo tema.

## Tecnici delle prevenzione ed UPG

Nella dialettica negoziale viene a volte sostenuto che i dipendenti che rivestono il profilo professionale di tecnico delle prevenzione sarebbero automaticamente UPG, indipendentemente dalle funzioni concretamente svolte.

Ciò non è condivisibile in quanto lo stesso D.M. 58/97 individua gli UPG in coloro che operano con "compiti ispettivi e di vigilanza".

### Segue: tecnici della prevenzione e UPG

Pare altresì una rigidità sostenere che solo i tecnici della prevenzione possano rivestire funzioni di Polizia Giudiziaria.

Infatti **anche dipendenti che rivestono profili professionali differenti, qualora preposti all'interno della propria Agenzia a compiti di vigilanza ed ispezione, potrebbero essere investiti delle Funzioni di Polizia Giudiziaria.**

### Un problematico Decreto Legislativo

**Ulteriori rigidità organizzative**, potrebbero derivare per le Agenzie Ambientali dall'approvazione dello **schema di Decreto Legislativo** concernente l'istituzione degli **ordini e degli albi delle professioni sanitarie.**

La delega al governo per l'emanazione del Decreto (prevista dalla Legge 43/2006) scade all'inizio del mese di marzo 2008.

## Segue: un problematico Decreto Legislativo

In particolare l'art. 13 di tale schema di Decreto "riserva ai tecnici delle prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro lo svolgimento di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale...".

Una formulazione infelice che delinea una competenza esclusiva e non concorrente con altre professionalità (nota ARPAV 15/2/2008).

## I provvedimenti di "nomina" degli UPG

Forte disomogeneità emerge relativamente alle procedure di "nomina" degli UPG.

In alcuni casi è un iter esclusivamente interno che si conclude con un atto dell'Organo di vertice dell'Agenzia.

In altri casi si tratta di atti dei Prefetti.

In altri casi vi è un coinvolgimento sia del Prefetto che della Giunta Regionale.

Infine in alcuni casi non è stato assunto alcun provvedimento.

Segue: i provvedimenti di "nomina"

La Proposta di Legge n. 1561, istitutiva del Sistema nazionale delle Agenzie Ambientali, cercava di superare questa disomogeneità attribuendo tale competenza direttamente ai legali rappresentanti delle Agenzie.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha fatto ovviamente decadere anche questa PDL.

Segue: i provvedimenti di "nomina"

E' bene comunque precisare che si tratta di provvedimenti amministrativi aventi natura ricognitoria, con i quali vengono individuati nominativamente i singoli dipendenti che nello specifico contesto organizzativo svolgono quei compiti di controllo ambientale riconducibili secondo la legge alla Polizia Giudiziaria.

Tali provvedimenti servono anche a rilasciare i tesserini di riconoscimento e a corrispondere l'indennità economica prevista nel CCNL.

## Utilità e limiti degli UPG nelle ARPA

L'esperienza dell'attività degli UPG, tipica espressione del *command and control*, ha posto in evidenza utilità e limiti così sintetizzabili.

### Utilità:

- ✓ Può essere un elemento di **deterrenza** perché può implicare il coinvolgimento personale dei responsabili aziendali in procedimenti penali;
- ✓ Può consentire nelle fattispecie più gravi **particolari poteri di indagine** (ad esempio sequestri penali);
- ✓ E' **percepito** da una parte dell'opinione pubblica come **il sistema di controllo più efficace** (diffidenza verso un approccio collaborativo con imprese).

## Segue: Utilità e limiti degli U.P.G. nelle ARPA

### Limiti:

- ✓ **Impossibilità di controllare** costantemente con gli UPG **tutti gli impianti produttivi**;
- ✓ **Scarsa propensione al coordinamento** tra i vari **Organi di controllo** (CCTA, Corpo Forestale, etc.) con rischi di inutili sovrapposizioni;
- ✓ **Reati contravvenzionali a costante rischio di prescrizione** con conseguente inutilità dell'operato di controllo delle ARPA (sarebbe più utile introdurre nel Codice Penale pochi delitti ambientali gravi).

## Gli UPG ed i controlli che cambiano

La nuova normativa ambientale **sposta il baricentro dal modello controllo/prescrizione al modello controllo/conoscenza.**

Questo nuovo paradigma è evidente nel **D. Lgs. n. 59/2005** che detta la disciplina **dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).**

## Segue: gli UPG ed i controlli che cambiano

Ciò comporterà per gli Organi di controllo la necessità di una **maggiore attenzione all'intero processo produttivo**, che non può prescindere dalla **collaborazione attiva dei soggetti controllati.**

Tali principi sono ravvisabili anche nella **Raccomandazione 2001/331 CE** relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali.



Segue: gli UPG ed i controlli che cambiano

Si delinea così un **mix di controlli** basato su:

- ✓ **autocontrolli** eseguiti dal gestore dell'impianto;
- ✓ **visite programmate** effettuate da Arpa secondo un calendario fissato dall' Autorità competente ;
- ✓ **ispezioni "straordinarie"** effettuate da Arpa su esposti, oppure su richiesta della Procura o della stessa Autorità competente.

Segue: gli UPG ed i controlli che cambiano

In questo **nuovo contesto gli UPG**, il cui ruolo di deterrenza rimane comunque significativo, **saranno chiamati ad integrarsi con nuove figure di controllori ambientali** che possono anche non essere sempre Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Su questi temi AssoArpa potrebbe portare il proprio contributo.

ROMA 25 FEBBARIO 2008

*Grazie per  
l'attenzione*

